



# GasBo

*Valentino Cavallari*

*Giuseppe...*

*Fabrizia Facci*

*Daniela Foschi*

*Elisabetta Ricci*

*Antonio...*

*Luigi...*

*Mario...*

*Stefano...*

**Statuto dell'Associazione denominata**

## **GASBO - Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna**

### *TITOLO I - Denominazione e Sede*

#### **ART. 1**

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione, operante nei settori culturale, sociale e ambientale che assume la denominazione di GasBO, Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna. L'associazione ha la sede legale in Bologna, via Melozzo da Forlì, 5 e la sua durata è illimitata. Eventuali cambi di indirizzo della sede legale non comportano necessariamente modifiche al presente Statuto. L'associazione è di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000.

### *TITOLO II - Scopi, Finalità e Obiettivi*

#### **ART. 2**

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e con finalità solidaristiche, culturali e ambientali.

L'Associazione si prefigge di sviluppare l'economia solidale ed un consumo consapevole facendo propri i principi adottati dalla rete GAS nel documento base dei principi dei GAS "Un modo diverso di fare la spesa" attraverso: la ricerca di nuovi modelli di vita basati sul rispetto dell'uomo e della natura; la riduzione dei consumi; la valorizzazione della produzione biologica ed eco-compatibile; la diffusione del prodotto locale; l'attenzione ai rapporti tra produttori e consumatori; la promozione di un protagonismo attivo e nonviolento; la sperimentazione di modelli economici e sociali alternativi basati sui principi di equità e di inclusione.

Inoltre l'Associazione vuole promuovere legami sociali di solidarietà, sostenere pratiche economiche sostenibili a tutela dei beni comuni, come terra, acqua, risorse delle persone e dell'ambiente, tramite la partecipazione attiva dei soci come da documento "criteri&valori" allegato, condiviso con i soci in assemblea.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione si propone di:

- agevolare la possibilità di relazione e promuovere una cultura della convivialità creando occasioni di incontro, confronto e di festa;
- organizzare attività di sensibilizzazione e divulgazione sui temi dell'economia solidale e della sobrietà, del baratto e dell'autoproduzione;
- promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosi dell'uomo e dell'ambiente e dal giusto prezzo (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore)
- organizzare l'approvvigionamento di beni e servizi per gli associati e per l'associazione stessa, anche sperimentando nuovi strumenti per facilitarne l'accesso;
- ricercare, selezionare e sostenere i piccoli produttori locali, in particolare quelli che adottano metodi di produzione biologici ed eco-compatibili, le coop sociali e la filiera corta, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione
- collaborare e supportare lo sviluppo di reti di economia solidale per la realizzazione di un distretto di economia solidale
- operare per ricercare e sperimentare sia a livello globale che locale un riequilibrio dei



# GasBo

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'DR', 'FR', and 'GA']*

*rapporti nord-sud basato sullo scambio equo e non sullo sfruttamento*

- creare dei gruppi tematici e gruppi territoriali con una loro autonomia operativa, nel rispetto dello statuto e dei contenuti del documento "criteri&valori"

## **TITOLO III - Soci**

### **ART. 3**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

### **ART. 4**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Nel caso di richiesta avanzata da parte di persone giuridiche, verrà prodotta copia della delibera che ha approvato tale richiesta di ammissione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa annuale, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio decorsi tre mesi a partire da tale momento. In questo periodo il socio è denominato "nuovo socio"

### **ART. 5**

La qualifica di "nuovo socio" da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi
- deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi esecutivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

### **ART. 6**

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Esecutivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **ART. 7**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente, mentre per



# GasBo

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'DF', 'FR', and several illegible scribbles.]*

i "nuovi soci" anche mediante annullamento da parte del Consiglio Esecutivo.

## **ART. 8**

Le dimissioni da socio e "nuovo socio" dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Esecutivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Esecutivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Esecutivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dopo opportuna annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

## **ART. 9**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

## **TITOLO IV - Risorse economiche e Fondo Comune**

### **ART. 10**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, pranzi-cene conviviali;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- j) Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività



# GasBo

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'DF', 'H. C.', and others.]*

istituzionali statutariamente previste.

## **ART. 11**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **TITOLO V - Organi dell'associazione**

### **ART. 12**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Esecutivo;
- c) Ufficio di Presidenza (composto dal Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretari) interno al Consiglio Esecutivo
- d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

### **ART. 13**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Esecutivo.

### **ART. 14**

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Esecutivo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) scelta dei produttori e definizioni delle liste dei prodotti
- g) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

### **ART. 15**

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

### **ART. 16**

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Esecutivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno sette giorni prima della adunanza e comunicata ai soci per posta elettronica, l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Esecutivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se



# GasBo

*DF*  
*[Handwritten signatures and initials]*

nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa e associati da almeno sei mesi. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti anche rappresentati mediante delega.

## **ART. 17**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario verbalizzatore è fatta dal presidente dell'assemblea. Le delibere dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale delle deliberazioni delle assemblee deve essere divulgato tra i soci e messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta nella sede legale, oppure tramite pubblicazione sul sito web dell'associazione [www.gasbo.it](http://www.gasbo.it) o tramite invio da posta elettronica dell'associazione

## **ART. 18**

Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Esecutivo restano in carica 1 anno e sono rieleggibili ma è preferibile favorire il ricambio con altri soci mai eletti e devono rappresentare i sottogruppi tematici e i sottogruppi territoriali; in qualunque momento l'intero Consiglio Esecutivo, o parte dei suoi membri, possono essere sfiduciati e dimessi dall'Assemblea degli associati (convocata in una qualsiasi delle modalità previste dallo Statuto), la medesima Assemblea provvederà alla elezione del nuovo Consiglio Esecutivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta tramite lettera, e-mail, fax, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti, le riunioni sono aperte e vi possono intervenire tutti gli associati con diritto di parola.

I verbali di ogni riunione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Esecutivo è investito dei più ampi poteri per svolgere le normali attività per la gestione corrente dell'Associazione, secondo quanto emerso dalle Assemblee.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) proporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;



# GasBo

DF  
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare i responsabili dei gruppi e commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

## **ART. 19**

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

## **ART. 20**

Il Presidente, eletto all'interno dell'Ufficio di Presidenza, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Vice-Presidente gode delle stesse prerogative del Presidente, di fatto funge da Presidente Aggiunto, lo stesso vale per gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Nel caso di manifesto disaccordo o contraddizione tra le scelte e/o le azioni delle due cariche, che non possa essere risolto all'interno dell'Ufficio di Presidenza, prevale il volere del Presidente; questo in via transitoria fino allo svolgimento di un'Assemblea Straordinaria che deve essere convocata nei tempi più stretti possibili.

Il Presidente, eletto all'interno dell'Ufficio di Presidenza, dal Consiglio Esecutivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, l'Ufficio di Presidenza stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Esecutivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. L'Ufficio di Presidenza cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Esecutivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta all'Ufficio di Presidenza convocare entro 30 giorni il Consiglio Esecutivo per l'elezione del nuovo Presidente.

## **ART. 21**

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Esecutivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

## **ART. 22**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Esecutivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività



# GasBo

Dr  
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

## **TITOLO VI - Scioglimento**

### **ART. 23**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti, anche rappresentati con delega, aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART. 24 - Clausola di conciliazione ed arbitrato**

Qualsiasi controversia in temi di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

### **ART.25 - Norma finale**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

